

60/10

P

prezzo di lire sejanta e cento pini settanta,
 che la signora Matinella dichiara d'aver rice-
 vuto dal Sig. Vaccaro, a cui rilascia ampia
 e valida quietanza. Le parti dell'atto sono
 scritte comune delle parti. La signora
 Matinella dichiara di non sapere firma-
 re per essere analfabeta. Richiede in oltre
 il rievocare quest'atto scritto da persona di mia
 fiducia e da me letto alle parti in presenza
 dei testimoni, che si sono porziono con Saramella,
 Vaccaro e me Notaro. Conto quest'atto d'un
 foglio di carta scritto in linee d'antano nove.
 Vito Saramella - Michele Vaccaro - Ferruccio
 Mariano Teste - Giuseppe Leonardo Teste
 Dottor Vincenzo Di Giovanni Notaro in Riberia.
 Copia conforme all'originale che si rilascia per
 uso dell'ufficio del Registro di Burgio.
 Dottor Vincenzo Di Giovanni Notaro in Riberia



Spina

37/1

Copia di Contratto Totale - Resp. N. 1883 N. 392
 Reguando Vittorio Emanuele Terzo per grazia di Dio e Regi Vol. 13 p. 168.
 per volontà della Nazione Re d'Italia. In 20 novembre 1907
 L'anno mille novecento sette, il giorno undici Novem-
 bre in Riberia e nel mio ufficio notariale sito in via Donneria, città
 Pasciata N. 11.
 Davanti me Dottor Vincenzo Di Giovanni, Notaro residente
 in Riberia, iscritto al Consiglio Notariale del Distretto
 di Civitavecchia e alla presenza dei testimoni idonei a me noti
 Sigg. Nicolo' Scabia fu Giovanni, industriale e bronzaio
 ed Euastella fu Giuseppe, civile, ambedue nati e do-
 miciliati in Riberia. Sono comparso:
 Caterina Russo fu Giuseppe, minorenni, che inter-
 viene col consenso ed autorizzazione della qui presente de-
 di madre Maria Rugga di Antonino, vedova di Giu-
 seppe Russo, da una parte.
 e dall'altra Vincenzo Misio di Antonino ventiseienne,
 Ocomparsenti sono agricoltori, nati e domiciliati
 in Calamouaci, da un Notaro associato.
 Preferiti Caterina Russo e Vincenzo Misio, animati
 da reciproca stima ed affetto si sono determinati di unire
 in matrimonio col doppio rito civile e religioso essen-
 te le rispettive disposizioni legislative e canoniche,
 ma prima vogliono in virtù di quest'atto stabilire i patti
 e le condizioni, che regoleranno la loro futura unione, d'acordo

Jo S. 1178
 L. 3.
 V. 1.
 L. 4.

Spina

Spina

Donneria N. 392